

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00082 Paolo Russo: Iniziative in favore degli imprenditori agricoli della regione Sardegna sottoposti a procedure esecutive (<i>Discussione e conclusione –Approvazione della risoluzione n. 8-00015</i>)	137
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	142
7-00029 Servodio: Interventi a favore del settore delle agroenergie.	
7-00059 Callegari: Interventi a favore del settore delle agroenergie.	
7-00068 Bellotti: Interventi a favore del settore delle agroenergie (<i>Seguito discussione congiunta e conclusione –Approvazione della risoluzione n. 8-00016</i>)	139
ALLEGATO 2 (<i>Schema di risoluzione</i>)	144
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	147
Sui lavori della Commissione	140
Comunicazioni del Presidente	140
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole.	
Audizione del presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	141
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti della sezione lattiero-casearia dell'Unione industriali della provincia di Caserta e dell'Assolatte sull'emergenza della filiera bufalina	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141
ERRATA CORRIGE	141

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 novembre 2008. –Presidenza del presidente Paolo RUSSO. –Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00082 Paolo Russo: Iniziative in favore degli imprenditori agricoli della regione Sardegna sottoposti a procedure esecutive.

(*Discussione e conclusione –Approvazione della risoluzione n. 8-00015*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Mauro PILI (PdL), illustrando la risoluzione di cui è cofirmatario, ricorda che con tale atto si intende recepire una istanza maturata in seno alla Commissione, che ha ravvisato la necessità di differire il termine del 31 luglio 2008, stabilito dall'articolo 2, comma 126, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) per la conclusione dei lavori dell'apposita commissione di esperti, peraltro

non ancora nominata, e per la sospensione delle procedure esecutive nei confronti delle aziende agricole sarde, oggetto di misure di recupero da parte degli istituti bancari di precedenti provvidenze regionali definite illegittime in sede comunitaria. La risoluzione evidenzia anche la necessità che il Governo, insieme con la regione Sardegna, individui un percorso che consenta alle medesime aziende agricole di non perdere l'opportunità di accedere ai programmi comunitari a causa della loro condizione debitoria.

Al riguardo, sottolinea che la grave situazione finanziaria delle aziende agricole sarde rischia di compromettere definitivamente il sistema agricolo della regione.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che la risoluzione è stata sottoscritta anche dai deputati Oppi e Cicu e invita tutti i colleghi a manifestare il loro consenso, aggiungendo la loro firma, come già avvenuto con analogo ordine del giorno riferito al disegno di legge n. 1762.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO fa presente che da tempo è stata avviata la procedura di nomina della commissione di esperti per la valutazione della ristrutturazione del credito delle aziende agricole in difficoltà della regione Sardegna, procedura che tuttavia non si ancora conclusa non essendo intervenuta la designazione del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ricorda in proposito che le difficoltà creditizie per le imprese agricole sarde sono intervenute dopo un lungo contenzioso con la Commissione europea e dopo che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto definitivamente incompatibili gli aiuti concessi dalla regione Sardegna ad alcuni settori produttivi sotto forma di concorso negli interessi. Per superare tali difficoltà e ricercare una via di uscita per le aziende maggiormente indebitate, era stata prevista, all'articolo 2, comma 126, della legge n. 244 del 2007, la nomina di una commissione di tre esperti, che avrebbe dovuto presentare al Presi-

dente del Consiglio dei ministri proposte per la ristrutturazione dei debiti entro il 31 luglio 2008, con sospensione sino alla stessa data delle procedure giudiziarie ed esecutive. Tale termine è quindi scaduto senza che la commissione di esperti sia stata costituita.

Allo stato, appare quindi opportuno fissare un nuovo termine di sospensione delle procedure giudiziarie, in modo da consentire alla predetta commissione di esperti di esaminare la problematica e formulare possibili soluzioni.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), nel condividere la risoluzione in linea di principio, osserva che analoghe situazioni di criticità possono presentarsi anche in altre regioni e quindi sarebbe opportuno prevedere la possibilità di estendere gli interventi in questione.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che il dispositivo in esame fa riferimento ad una situazione specifica creata nella regione Sardegna e mira ad assicurare il tempo necessario perché la prevista commissione di esperti formuli proposte per la ristrutturazione dei debiti in questione. Fa presente inoltre che le aziende oggetto di richieste di ripetizione delle somme illegittimamente percepite non potranno accedere, a causa del contenzioso in corso, ai piani di sviluppo rurale e in generale ai finanziamenti comunitari. In questo senso, appare tecnicamente difficile estendere la risoluzione ad altre situazioni di crisi.

Angelo ZUCCHI (PD) annuncia che i componenti del suo gruppo sottoscrivono la risoluzione.

Giovanna NEGRO (LNP) insiste perché il principio sotteso all'iniziativa sia esteso ad altre regioni.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO sottolinea la specificità dell'impegno richiesto dalla risoluzione.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene che si potrebbe aggiungere, nel dispositivo della

risoluzione, la seguente espressione: «4) verificare l'esistenza di analoghe situazioni in altre aree del territorio nazionale».

Sebastiano FOGLIATO (LNP) concorda con la proposta del Presidente.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO ritiene accoglibile la proposta di integrazione.

Paolo RUSSO, *presidente*, sulla base del dibattito svoltosi, presenta una nuova formulazione della risoluzione, che assume il numero 8-00015.

La Commissione approva quindi la risoluzione n. 8-00015 (*vedi allegato 1*).

7-00029 Servodio: Interventi a favore del settore delle agroenergie.

7-00059 Callegari: Interventi a favore del settore delle agroenergie.

7-00068 Bellotti: Interventi a favore del settore delle agroenergie.

(Seguito discussione congiunta e conclusione - Approvazione della risoluzione n. 8-00016).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 12 novembre 2008.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 novembre 2008 era stato convenuto di procedere ad un lavoro informale diretto alla predisposizione di un testo unificato delle risoluzioni da portare all'attenzione della Commissione. Di tale lavoro si è fatta carico l'onorevole Servodio, relatore sui progetti di legge in materia di agroenergie, che ha predisposto con i colleghi degli altri gruppi uno schema di risoluzione unitaria (*vedi allegato 2*).

Sebastiano FOGLIATO (LNP) manifesta apprezzamento per l'avvenuto accorpamento delle tre risoluzioni, che si integrano e che stabiliscono una linea di indirizzo specifico, recependo anche quello recato dalla risoluzione presentata dal suo gruppo, a prima firma del collega Callegari.

Giuseppe RUVOLO (UdC), dopo aver rivolto un apprezzamento per il lavoro di redazione del testo unificato delle risoluzioni, dichiara di condividerlo pienamente ed auspica che un percorso simile possa essere seguito anche in relazione alle proposte di legge in tema di agroenergie.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che, a seguito dei provvedimenti di recente adottati in materia, potrebbero apparire superati il riferimento ai 70 chilometri dall'impianto, quale criterio di individuazione della filiera corta, e alla tariffa di 30 centesimi di euro per chilowattora prodotto.

Giuseppina SERVODIO (PD) sottolinea l'esigenza, sollecitata in particolare dal collega Bellotti, di prevedere che la tariffa sia fissata con carattere di stabilità e non sia quindi soggetta a continue riduzioni. In ogni caso, per tener conto di quanto evidenziato dal Presidente, si potrebbe prevedere che sia fissata in misura non inferiore a 28 centesimi di euro.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO osserva che il requisito della filiera corta si desume da una pluralità di fattori, senza che sia necessario uno specifico riferimento ai 70 chilometri dall'impianto, che può dar luogo a distorsioni rispetto all'intento di agevolare i produttori locali nazionali.

Giuseppina SERVODIO (PD) condivide l'intento di agevolare la cosiddetta filiera corta, ritenendo che a tal fine non sia necessario citare il criterio dei 70 chilometri.

Sandro BRANDOLINI (PD) osserva che il requisito della filiera corta assume significato anche dal punto di vista dei costi di produzione delle agroenergie.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) fa presente l'esigenza del suo gruppo di stabilire il concetto che la filiera sia più corta possibile, al fine di raggiungere lo scopo di favorire gli impianti strettamente legati alle aziende agricole nonché le piccole e medie imprese contadine nell'eliminazione dei sottoprodotti vegetali e animali.

Giovanna NEGRO (LNP) ritiene necessario specificare la provenienza nazionale dei sottoprodotti oggetto della norma in esame.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO comunica che proprio in questi giorni è stato approvato un emendamento in Senato in merito all'utilizzazione delle vinacce per le agroenergie.

Paolo RUSSO, *presidente*, presenta una nuova formulazione dello schema di risoluzione che, riassumendo il dibattito svoltosi, reca le conseguenziali modifiche ai primi due impegni. Comunica altresì che tale risoluzione assume il numero 8-00016.

La Commissione approva la risoluzione n. 8-00016 (*vedi allegato 3*).

Sui lavori della Commissione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel richiamare l'attenzione della Commissione sulla grave crisi del comparto olivicolo-oleario, segnala l'esigenza di discutere tempestivamente la risoluzione presentata dal suo gruppo n. 7-00080.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la richiesta del deputato Oliverio sarà esaminata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Comunicazioni del Presidente.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che lo scorso 6 novembre, sulla base di quanto emerso nell'ambito dell'ufficio di presidenza, ha rappresentato al Presidente della Camera il disagio manifestato dai gruppi in tema di salvaguardia delle competenze della Commissione Agricoltura. Di tale iniziativa è stata data comunicazione alla Commissione lo stesso giorno.

Comunica quindi che il Presidente della Camera, in data 13 novembre, ha inviato una lettera del seguente tenore:

«Onorevole Presidente,

ho ricevuto la Sua lettera del 6 novembre scorso, con la quale mi ha sottoposto le considerazioni dell'ufficio di presidenza della XIII Commissione Agricoltura, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in merito all'esigenza di assicurare il rispetto degli ambiti di competenza propria di ciascuna Commissione, con particolare riferimento all'esercizio delle competenze consultive.

Come Ella correttamente sottolinea, le questioni sollevate sono riconducibili sia alla natura intersettoriale dei provvedimenti pendenti dinanzi alle Commissioni, sia ai tempi di esame imposti sovente dal loro carattere di urgenza. Mi rendo conto delle difficoltà che ciò può comportare per l'organizzazione dei lavori delle Commissioni, sia in sede referente sia in sede consultiva. Posso comunque assicurareLe, per quanto riguarda il rispetto delle sfere di competenza delle singole Commissioni, che la Presidenza si attiene con scrupolo ai criteri in proposito stabiliti dall'articolo 22 del Regolamento e dalla relativa circolare attuativa del 16 ottobre 1996. Sulla base dei criteri ivi enunciati, nonché di quelli definiti dalla circolare presidenziale del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni, le competenze delle singole Commissioni trovano il più ampio riconoscimento in sede di assegnazione dei progetti di legge in sede consultiva; il sistema dei pareri realizza, infatti, la partecipazione delle Commissioni all'istruttoria legislativa secondo le rispettive competenze.

Per quanto riguarda, poi, il margine temporale disponibile per l'esame in sede consultiva, questo viene definito dalla Commissione referente, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, in sede di organizzazione del procedimento; per i pareri delle Commissioni «filtro» e per quelli assegnati ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del Regolamento (cosiddetti pareri «rinforzati»), vi è l'obbligo di attendere, prima di concludere l'esame in sede referente, che la Commissione consultata si esprima sul testo risultante dalle modifiche introdotte, salvo che ciò risulti impossibile a causa dei tempi imposti dal calendario dei lavori dell'Assemblea.

Mi riservo in ogni caso una più approfondita riflessione sulle modalità attraverso le quali dare seguito, per quanto possibile, alle esigenze rappresentate dalla Commissione da Lei presieduta.

Con i migliori saluti.

Firmato: Gianfranco Fini »

La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 novembre 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole.

Audizione del presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Lino Carlo RAVA, *presidente dell'INEA*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene quindi Paolo RUSSO, *presidente*, al quale replica Lino Carlo RAVA, *presidente dell'INEA*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 novembre 2008.

Audizione dei rappresentanti della sezione lattierocasearia dell'Unione industriali della provincia di Caserta e dell'Assolatte sull'emergenza della filiera bufalina.

L'audizione informale si è svolta dalle 15.15 alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 20 novembre 2008, a pagina 101, prima colonna, le parole: «*Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole.*» si intendono sostituite dalle seguenti: «*Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole.*».

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00082 Paolo Russo: Iniziative in favore degli imprenditori agricoli della regione Sardegna sottoposti a procedure esecutive.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

la grave situazione economico-finanziaria delle aziende agricole sarde conseguenza dei provvedimenti legislativi della regione Sardegna dichiarati incompatibili dalla Commissione europea rischia di compromettere definitivamente il sistema agricolo sardo;

con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 23 febbraio 2006, a seguito di un lungo contenzioso avviato dalla Commissione europea già nel 1997, con la decisione 97/612/CE del 16 aprile 1997, sono stati dichiarati incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dalla Regione Sardegna a diversi settori agricoli, sotto forma di concorso negli interessi, in applicazione della legge regionale n. 44 del 1988 e di quattro delibere della Giunta regionale adottate dal 1988 al 1992;

in conseguenza di tale decisione, sono state applicate da parte degli istituti bancari misure di recupero dei finanziamenti che si sono rivelate insostenibili per le aziende interessate, determinando una situazione di vera e propria emergenza socio-economica, con la messa all'asta di numerose aziende e il rischio della scomparsa di un fondamentale settore produttivo della Regione Sardegna;

di fronte a questa situazione, nella scorsa legislatura sono state assunte, con il più ampio consenso di tutti i gruppi parlamentari, numerose iniziative, tra le quali

si ricordano, in particolare, la risoluzione n. 8-00092 approvata dalla Commissione agricoltura della Camera e l'avvio, da parte della stessa Commissione, di un'indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria del comparto agricolo, con particolare riferimento alla situazione della regione Sardegna;

tali iniziative sono culminate con l'approvazione di una norma nell'ambito della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 126) che prevede che: «Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della Regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso agli imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi della decisione 97/612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed uno dalla Regione Sardegna. La commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro il 31 luglio 2008, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge »

la sospensione delle procedure di recupero e delle esecuzioni forzose in danno delle aziende interessate ha sinora consentito di evitare conseguenze irreversibili per l'agricoltura sarda, ma il termine di tale sospensione è scaduto il 31 luglio 2008;

è invece mancata l'attuazione della parte della norma diretta a individuare le soluzioni per la ristrutturazione dei predetti debiti, in quanto non è stata ancora nominata la commissione di tre esperti alla quale era stato affidato il compito di formulare proposte in merito;

per scongiurare il riaprirsi della crisi, con la ripresa delle procedure esecutive, e per consentire la messa a punto degli interventi diretti alla definitiva soluzione della vicenda, si rende pertanto necessario prorogare il termine per la formulazione delle proposte da parte della citata commissione di esperti e, al tempo stesso, prorogare la sospensione dei giudizi pendenti, delle procedure di riscossione e recupero e delle esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui;

per evitare che le imprese suddette vengano escluse dalla partecipazione dei bandi ad evidenza pubblica per l'utilizzo dei fondi comunitari e il conseguente utilizzo delle stesse risorse finanziarie,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative necessarie per:

1) procedere, con l'urgenza che le circostanze impongono, alla nomina della commissione di esperti prevista dall'articolo 2, comma 126, della legge n. 244 del 2007;

2) procedere a una proroga, almeno fino al 31 luglio 2009, del termine previsto dalla medesima disposizione;

3) valutare, contestualmente con l'avvio dei lavori della commissione di cui sopra, le possibili e opportune iniziative, da concordare con la Regione Sardegna, che possano consentire alle suddette aziende agricole l'utilizzo delle risorse finanziarie attivabili attraverso i programmi comunitari;

4) verificare l'esistenza di analoghe situazioni in altre aree del territorio nazionale.

(8-00015) «Paolo Russo, Pili, Marrocu, Agostini, Brandolini, Callegari, Marco Carra, Cenni, Cicu, Fiorio, Fogliato, Negro, Oliverio, Oppi, Mario Pepe (PD), Rainieri, Ruvolo, Servodio, Trappolino, Zucchi »

ALLEGATO 2

**Risoluzioni n. 7-00029 Servodio, n. 7-00059 Callegari e n. 7-00068
Bellotti: Interventi a favore del settore delle agroenergie.****SCHEMA DI RISOLUZIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

L'articolo 1, comma 382, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge n. 159 del 2007, ha definito una nuova disciplina dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali; tale disciplina, che riguarda gli impianti autorizzati in data successiva al 31 dicembre 2007, è espressamente limitata alle biomasse e biogas ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti-quadro, oppure nell'ambito di filiere corte (ottenuti cioè entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto utilizzatore), ed assume quindi una funzione strategica per la promozione di una partecipazione significativa delle imprese agricole all'approvvigionamento energetico del paese, non solo per offrire agli imprenditori agricoli nuove opportunità di reddito e maggiori possibilità di scelta nell'ambito del sistema della multifunzionalità ma anche e soprattutto per contribuire alla riduzione della dipendenza del nostro Paese dagli approvvigionamenti delle fonti energetiche fossili dall'estero e parallelamente per incrementare l'efficacia delle politiche nazionali dirette alla tutela dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni climalteranti ed alla riduzione degli oneri connessi dall'eccessiva produzione di anidride carbonica;

la predetta normativa mira specificamente a creare uno spazio d'interesse

specifico del sistema agricolo nel settore energetico, di fatto realizzando una pertinente, seppure incompleta, disciplina delle agroenergie, e in tal senso puntualizza che il quadro degli incentivi di cui trattasi è applicabile esclusivamente in presenza di produzioni energetiche rinnovabili effettuate dalle imprese agricole, ciò tramite l'attivazione di intese di filiera o di contratti quadro, trattandosi di istituti giuridici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari» e che prevedono, rispettivamente, che l'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori, e che i contratti quadro hanno per obiettivi quelli di sviluppare gli sbocchi commerciali, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, di migliorare la qualità dei prodotti con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente, di ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare le altre finalità perseguite dall'articolo 33 del Trattato sulla Comunità europea, nonché di prevedere i criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato;

tali requisiti appaiono determinanti per mantenere l'interesse degli imprenditori agricoli al settore delle fonti energetiche rinnovabili e per garantire un inserimento compatibile e sostenibile dell'agricoltura nel quadro delle politiche dirette alla lotta ai cambiamenti climatici. È ne-

cessario pertanto che questi criteri direttivi siano sempre previsti, mantenuti e rispettati;

in questo quadro si colloca anche l'incentivo (cosiddetta tariffa omnicomprendiva) riconosciuto all'energia elettrica prodotta a partire da biomasse e biogas derivanti da attività agricola, allevamento e forestale, ivi inclusi i sottoprodotti, per impianti di taglia non superiore a 1 Mw; l'utilizzo ai fini della produzione di energia elettrica in impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, la cosiddetta generazione diffusa, di biomasse agricole, di allevamento e forestali, inoltre, costituisce la migliore soluzione per lo sviluppo delle aziende agricole e il loro coinvolgimento diretto rispetto ai benefici economici che ne derivano; la ridotta dimensione degli impianti è infatti un modo per incentivare un approvvigionamento circoscritto al mercato locale; le dinamiche di mercato hanno dimostrato che creare l'opportunità per gli imprenditori di rendersi produttori di bioenergia, sfruttando le risorse locali, è il modo migliore per consentire in modo intelligente, flessibile e funzionale lo sviluppo dell'utilizzo di questa importante alternativa all'energia elettrica prodotta tramite i sistemi di generazione e le fonti energetiche non rinnovabili tradizionali;

la concreta applicabilità delle disposizioni introdotte con il decreto-legge n. 159 del 2007 richiede alcuni adempimenti attuativi, tra i quali assume particolare rilevanza il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che dovrà definire le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse dovranno garantire la tracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi (articolo 382-*septies* della legge n. 296 del 2006, come novellato dal decreto-legge n. 159 del 2007);

il quadro normativo sin qui delineato in materia di agroenergie richiede inoltre integrazioni ed aggiornamenti, anche nella prospettiva delle nuove disposizioni in materia di energie rinnovabili

all'esame delle istituzioni europee, che fissano per il 2020 l'obiettivo di una quota del 20 per cento di fonti energetiche rinnovabili sul consumo di energia dell'Unione europea; in questo quadro appare quindi superabile l'obiezione per cui l'introduzione del concetto di «filiera corta» confliggerebbe con i principi europei della concorrenza e della libera circolazione delle merci, chiarendo attraverso il decreto attuativo che anzi la «filiera corta» è l'unica maniera per garantire il rispetto della nuova direttiva europea in corso di emanazione che prevede la riduzione di almeno il 35 per cento delle emissioni di CO₂ per le biomasse da ammettere agli incentivi;

inoltre tra le fonti energetiche rinnovabili non fossili che possono garantire l'incremento del grado di autonomia energetica e la riduzione dell'inquinamento da gas serra, la Commissione europea indica anche il «biogas» e, quindi, anche il bio-metano, che è un bio-gas prodotto da un convenzionale impianto di digestione anaerobica, sottoposto ad un processo di purificazione, fino a raggiungere una percentuale di metano molto elevata, pari al 98 per cento. Il gas così ottenuto e compresso a 220 bar diventa bio-metano, destinabile ad alimentare veicoli, oppure può essere immesso nella rete di distribuzione del gas per usi domestici o industriali;

per quanto sopra, ne discende che il bio-metano può essere convenientemente realizzato a partire da materie organiche di origine agricola, quali, ad esempio, gli scarti prodotti nei diversi processi di lavorazione aziendale e le deiezioni animali provenienti da allevamenti; in Italia (dati GSE aggiornati al 31 dicembre 2007) sul totale del biogas prodotto, quello ottenuto da deiezioni animali e da colture e rifiuti agro-industriali incide per appena il 13,2 per cento. Eguale bassa incidenza la si rileva anche per gli impianti di produzione, per i quali, sempre al 31 dicembre 2007, risultano essere censite 26 strutture che operano su materie prime di natura agricola, a fronte dei 208 impianti presenti in Italia. Da rilevare, co-

munque, che tale pur modesta produzione non è ancora rivolta al bio-metano;

tale situazione, oltre ad evidenziare un preoccupante ritardo rispetto a quanto avviene in altri Paesi della UE (Austria, Svezia, Finlandia), appare decisamente incongruente rispetto alle condizioni riscontrabili in Italia ove, potendo contare, oltre che su di un significativo patrimonio zootecnico, peraltro molto concentrato sul territorio (circa i tre quarti nelle regioni del Nord), anche sul più alto numero, nell'Unione europea, di auto a metano e sulla più diffusa rete di distribuzione europea dello stesso gas, si dovrebbe poter mettere a frutto tale vantaggio comparato, anziché come accade, patire ritardi nel settore della produzione di biometano,

impegna il Governo:

a mantenere le norme vigenti in materia di produzione e di incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili di origine agricola, in particolare a mantenere quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ossia il relativo articolo 1, comma 382-ter sulla produzione di energia elettrica mediante impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27

maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, e conseguentemente a confermare altresì l'obbligo per cui gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe incentivanti, come allo scopo disposto dall'articolo 2, comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

ad adottare con la massima tempestività i provvedimenti attuativi previsti dalla normativa richiamata in premessa in particolare attivando immediatamente, con gli strumenti normativi e regolamentari di propria competenza, l'attribuzione di una quota onnicomprensiva di 30 centesimi di euro per ogni kwh prodotto in impianti di capacità minore o uguale ad un megawatt che utilizzino biomasse e biogas derivanti da attività agricola, allevamento e forestale, ivi compresi l'olio vegetale puro (dal momento che in questo caso non si tratta di carburante impiegato per trazione) e i sottoprodotti da filiera corta;

a prevedere specifici interventi a sostegno del comparto delle agro-energie e, in particolare, a favore della realizzazione di impianti per la produzione di bio-metano da parte degli imprenditori agricoli.

ALLEGATO 3

**Risoluzioni n. 7-00029 Servodio, n. 7-00059 Callegari e n. 7-00068
Bellotti: Interventi a favore del settore delle agroenergie.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

L'articolo 1, comma 382, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge n. 159 del 2007, ha definito una nuova disciplina dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali; tale disciplina, che riguarda gli impianti autorizzati in data successiva al 31 dicembre 2007, è espressamente limitata alle biomasse e biogas ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti-quadro, oppure nell'ambito di filiere corte (ottenuti cioè entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto utilizzatore), ed assume quindi una funzione strategica per la promozione di una partecipazione significativa delle imprese agricole all'approvvigionamento energetico del paese, non solo per offrire agli imprenditori agricoli nuove opportunità di reddito e maggiori possibilità di scelta nell'ambito del sistema della multifunzionalità ma anche e soprattutto per contribuire alla riduzione della dipendenza del nostro Paese dagli approvvigionamenti delle fonti energetiche fossili dall'estero e parallelamente per incrementare l'efficacia delle politiche nazionali dirette alla tutela dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni climalteranti ed alla riduzione degli oneri connessi dall'eccessiva produzione di anidride carbonica;

la predetta normativa mira specificamente a creare uno spazio d'interesse

specifico del sistema agricolo nel settore energetico, di fatto realizzando una pertinente, seppure incompleta, disciplina delle agroenergie, e in tal senso puntualizza che il quadro degli incentivi di cui trattasi è applicabile esclusivamente in presenza di produzioni energetiche rinnovabili effettuate dalle imprese agricole, ciò tramite l'attivazione di intese di filiera o di contratti quadro, trattandosi di istituti giuridici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari» e che prevedono, rispettivamente, che l'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori, e che i contratti quadro hanno per obiettivi quelli di sviluppare gli sbocchi commerciali, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, di migliorare la qualità dei prodotti con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente, di ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare le altre finalità perseguite dall'articolo 33 del Trattato sulla Comunità europea, nonché di prevedere i criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato;

tali requisiti appaiono determinanti per mantenere l'interesse degli imprenditori agricoli al settore delle fonti energetiche rinnovabili e per garantire un inserimento compatibile e sostenibile dell'agricoltura nel quadro delle politiche dirette alla lotta ai cambiamenti climatici. È ne-

cessario pertanto che questi criteri direttivi siano sempre previsti, mantenuti e rispettati;

in questo quadro si colloca anche l'incentivo (cosiddetta tariffa omnicomprendiva) riconosciuto all'energia elettrica prodotta a partire da biomasse e biogas derivanti da attività agricola, allevamento e forestale, ivi inclusi i sottoprodotti, per impianti di taglia non superiore a 1 Mw; l'utilizzo ai fini della produzione di energia elettrica in impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, la cosiddetta generazione diffusa, di biomasse agricole, di allevamento e forestali, inoltre, costituisce la migliore soluzione per lo sviluppo delle aziende agricole e il loro coinvolgimento diretto rispetto ai benefici economici che ne derivano; la ridotta dimensione degli impianti è infatti un modo per incentivare un approvvigionamento circoscritto al mercato locale; le dinamiche di mercato hanno dimostrato che creare l'opportunità per gli imprenditori di rendersi produttori di bioenergia, sfruttando le risorse locali, è il modo migliore per consentire in modo intelligente, flessibile e funzionale lo sviluppo dell'utilizzo di questa importante alternativa all'energia elettrica prodotta tramite i sistemi di generazione e le fonti energetiche non rinnovabili tradizionali;

la concreta applicabilità delle disposizioni introdotte con il decreto-legge n. 159 del 2007 richiede alcuni adempimenti attuativi, tra i quali assume particolare rilevanza il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che dovrà definire le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse dovranno garantire la tracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi (articolo 382-*septies* della legge n. 296 del 2006, come novellato dal decreto-legge n. 159 del 2007);

il quadro normativo sin qui delineato in materia di agroenergie richiede inoltre integrazioni ed aggiornamenti, anche nella prospettiva delle nuove disposizioni in materia di energie rinnovabili

all'esame delle istituzioni europee, che fissano per il 2020 l'obiettivo di una quota del 20 per cento di fonti energetiche rinnovabili sul consumo di energia dell'Unione europea; in questo quadro appare quindi superabile l'obiezione per cui l'introduzione del concetto di «filiera corta» confliggerebbe con i principi europei della concorrenza e della libera circolazione delle merci, chiarendo attraverso il decreto attuativo che anzi la «filiera corta» è l'unica maniera per garantire il rispetto della nuova direttiva europea in corso di emanazione che prevede la riduzione di almeno il 35 per cento delle emissioni di CO₂ per le biomasse da ammettere agli incentivi;

inoltre tra le fonti energetiche rinnovabili non fossili che possono garantire l'incremento del grado di autonomia energetica e la riduzione dell'inquinamento da gas serra, la Commissione europea indica anche il «biogas» e, quindi, anche il bio-metano, che è un bio-gas prodotto da un convenzionale impianto di digestione anaerobica, sottoposto ad un processo di purificazione, fino a raggiungere una percentuale di metano molto elevata, pari al 98 per cento. Il gas così ottenuto e compresso a 220 bar diventa bio-metano, destinabile ad alimentare veicoli, oppure può essere immesso nella rete di distribuzione del gas per usi domestici o industriali;

per quanto sopra, ne discende che il bio-metano può essere convenientemente realizzato a partire da materie organiche di origine agricola, quali, ad esempio, gli scarti prodotti nei diversi processi di lavorazione aziendale e le deiezioni animali provenienti da allevamenti; in Italia (dati GSE aggiornati al 31 dicembre 2007) sul totale del biogas prodotto, quello ottenuto da deiezioni animali e da colture e rifiuti agro-industriali incide per appena il 13,2 per cento. Eguale bassa incidenza la si rileva anche per gli impianti di produzione, per i quali, sempre al 31 dicembre 2007, risultano essere censite 26 strutture che operano su materie prime di natura agricola, a fronte dei 208 impianti presenti in Italia. Da rilevare, co-

munque, che tale pur modesta produzione non è ancora rivolta al bio-metano;

tale situazione, oltre ad evidenziare un preoccupante ritardo rispetto a quanto avviene in altri Paesi della UE (Austria, Svezia, Finlandia), appare decisamente incongruente rispetto alle condizioni riscontrabili in Italia ove, potendo contare, oltre che su di un significativo patrimonio zootecnico, peraltro molto concentrato sul territorio (circa i tre quarti nelle regioni del Nord), anche sul più alto numero, nell'Unione europea, di auto a metano e sulla più diffusa rete di distribuzione europea dello stesso gas, si dovrebbe poter mettere a frutto tale vantaggio comparato, anziché come accade, patire ritardi nel settore della produzione di biometano,

impegna il Governo:

a mantenere le norme vigenti in materia di produzione e di incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili di origine agricola, in particolare a mantenere quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ossia il relativo articolo 1, comma 382-ter, sulla produzione di energia elettrica mediante impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, e conseguentemente a confermare altresì l'obbligo per cui gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di

biomasse sono tenuti a garantire la provenienza nazionale, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe incentivanti, come allo scopo disposto dall'articolo 2, comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

ad adottare con la massima tempestività i provvedimenti attuativi previsti dalla normativa richiamata in premessa, in particolare attivando immediatamente, con gli strumenti normativi e regolamentari di propria competenza, l'attribuzione, con carattere di stabilità di una quota onnicomprensiva non inferiore a 28 centesimi di euro per ogni kwh prodotto in impianti di capacità minore o uguale ad un megawatt che utilizzino biomasse e biogas derivanti da attività agricola, allevamento e forestale, ivi compresi l'olio vegetale puro (dal momento che in questo caso non si tratta di carburante impiegato per trazione) e i sottoprodotti da filiera corta;

a prevedere specifici interventi a sostegno del comparto delle agroenergie e, in particolare, a favore della realizzazione di impianti per la produzione di bio-metano da parte degli imprenditori agricoli.

(8-00016) «Paolo Russo, Servodio, Callegari, Agostini, Beccalossi, Biava, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, De Camillis, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Gottardo, Nistri, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Rainieri, Rosso, Ruvolo, Sani, Trappolino, Zucchi »